

**CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL  
DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA REGIONALE  
DELL'EMERGENZA E URGENZA DELLA SARDEGNA  
(AREUS)**

PREMESSO CHE

Il Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), nominato con Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 68/6 del 31/12/2025, con proprio provvedimento n. 2 del 12/01/2026, ha nominato Direttore Sanitario il Dott. Stefano Sau, il quale ha prodotto in data 08/01/2026 formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 39/2013;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra

il Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), Dott. Angelo Maria Serusi, nato a Gavoi (NU) il 8 aprile 1958, domiciliato, per la carica in Nuoro presso la sede legale dell'Azienda AREUS in Via Luigi Oggiano n. 25,


e

il Dott. Stefano Sau, nato a Lanusei (NU) il 21/04/1963, residente in Cagliari, in Via Generale Stefano Cagna, 4 che accetta l'incarico conferitogli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Dott. Stefano Sau si impegna a svolgere le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dal D. Lgs 502/1992 e s.m.i. nonché quelle di cui alla L.R. n.



24/2020 e s.m.i., prestando la propria opera a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Art. 2

Il Direttore Sanitario nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, risponde al Direttore Generale.


Art. 3

Il Direttore Sanitario deve mantenere il segreto e non può, quindi, dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne un danno per l'Azienda o per la Regione Sardegna, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi. Diversamente il Direttore Generale ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario.

Art. 4

Il compenso annuo, al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrisponderci al Direttore Sanitario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna a carico del proprio bilancio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, verrà determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 così come modificato dal D.P.C.M. 319/2001, nella misura dell'80% della retribuzione prevista per il Direttore Generale dalla DGR n. 9/23 del 24.03.2022, ed è pari a Euro 102.878,21 (€ centoduemilaottocentosettantotto/21).

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda sanitaria ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di

Two handwritten signatures in black ink are present on the right side of the page, overlapping the text of Article 4. The top signature is a stylized 'W' or similar character, and the bottom signature is a more complex, cursive signature.


pari ammontare. Con riferimento alla misura del predetto compenso si stabilisce, inoltre, che il medesimo subirà un automatico adeguamento in melius qualora, medio tempore, dovessero sopravvenire disposizioni di legge recanti, in qualsiasi misura, modifiche migliorative al trattamento economico complessivo spettante ai Direttori amministrativo/sanitario delle Aziende sanitarie. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto e alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'Azienda nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del SSN

#### Art. 5

Il compenso di cui al primo comma dell'art. 4 è integrato da una quota annua della misura massima del 20% del medesimo, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale. La corresponsione di tale quota è subordinata alla verifica da part del Direttore Generale, da effettuarsi mediante appositi indicatori.

#### Art. 6

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto e cessa (fatte salve le circostanze di cui al terzo capoverso del successivo art. 7), decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo; esso si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale, per quanto qui non specificatamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le disposizioni del DLgs n. 502/1992 e s.m.i., del DPCM n. 502/1995, le norme del titolo terzo del



libro quinto del codice civile, nonché le norme regionali. In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Sanitario è obbligato a darne preavviso almeno 60 giorni prima al Direttore Generale a mezzo di lettera raccomandata/pec; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine, dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Direttore Sanitario avrebbe dovuto percepire..


#### Art. 7

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario che si protragga oltre sei mesi, il Direttore generale provvede alla sua sostituzione.

Il contratto è risolto, con contestuale decadenza dall'incarico, quando:

1. viene meno il rapporto fiduciario tra Direttore Generale e Direttore Sanitario;
2. l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, per esigenze funzionali, viene rideterminato mediante la soppressione delle attuali Aziende sanitarie regionali e la contestuale creazione di nuovi soggetti giuridici.

Quando ricorrano gravi motivi, il Direttore Sanitario può, con provvedimento motivato e previa contestazione formale d'addebito e successiva verifica in contraddittorio, essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore Generale, con conseguente risoluzione del contratto. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Sanitario nei casi di cessazione dell'incarico per dimissioni, decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto.



Art. 8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 9

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Nuoro.


Art. 10

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli n. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dott. Stefano Sau.





Nuoro, li 12 gennaio 2026

Il Direttore Generale

Il Direttore Sanitario

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Stefano Sau



Si intendono specificamente approvati e sottoscritti ai sensi dell'art. 1341  
del codice civile gli artt. 3, 6, 7 e 9 del presente contratto.

Il Direttore Generale

Il Direttore Sanitario

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Stefano Sau

